

CASI OPERATIVI

Corretta rilevazione di corrispettivi in pendenza di giudizio

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società di consulenza (Srl) ha in piedi una controversia con una società proprietaria di un impianto fotovoltaico per il riconoscimento del corrispettivo per i servizi prestati in base a regolare contratto e contestato nella sua interpretazione.

Si tratta di servizi di consulenza prestati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico il cui corrispettivo è stato concordato in una partecipazione ai ricavi ottenuti dalla futura produzione di energia elettrica, per la durata di 20 anni, una volta verificata annualmente una produzione minima di energia.

Il Tribunale nella sentenza di I grado, a ottobre 2023, ha dato ragione alla società di consulenza condannando la società proprietaria a pagare sia il corrispettivo maturato sino ad oggi, (10 anni di produzione di energia elettrica) sia i corrispettivi che matureranno nei prossimi 10 anni.

Inoltre, alla società di consulenza è stata riconosciuta, dopo il sequestro conservativo, con apposita ordinanza, l'assegnazione delle somme maturate e maturande presso terzi.

Il terzo è il Comune del territorio che in qualità di responsabile del procedimento incassa le somme derivanti dalla produzione di energia elettrica direttamente da parte del GSE per poi rigirarle alla società proprietaria dopo aver trattenuto quanto di sua competenza.

La somma sequestrata, disponibile presso il Comune, al momento dell'assegnazione è solo una parte di quanto riconosciuto dal tribunale.

La società proprietaria, a dicembre 2023, ha presentato ricorso in appello. Pertanto, la contestazione è ancora in atto.

La società di consulenza intende assumere questi comportamenti:

- non fatturare ancora i corrispettivi riconosciuti dal Tribunale, in attesa di sentenza definitiva;
- non dichiarare i ricavi in attesa della sentenza definitiva;
- incamerare le somme sequestrate ed accantonarle su apposito conto, sempre in attesa di sentenza definitiva;
- iscrivere nel passivo del proprio bilancio una posta per somme in contestazione.

Si richiede se questo comportamento sia corretto.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico